

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	35

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00223 Artini, n. 7-00376 Sammarco e n. 7-00380 Scanu, sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica <i>Predator</i>	31
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere all'VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che recepisce taluni elementi emersi nel corso dibattito. Si riferisce anche ai rilievi prospettati dai rappresentanti dell'ANCI nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla

Commissione Ambiente, nonché alle considerazioni sull'armonizzazione tra le nuove norme sul procedimento per la valorizzazione degli immobili e le disposizioni sulla successione dei beni immobili da dismettere, contenute sia nello Statuto speciale della regione Sardegna, sia in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Aggiunge di non aver invece ritenuto opportuno integrare la proposta di parere sia con riguardo alla questione del ruolo dei comuni nel procedimento di valorizzazione, già significativamente potenziato con la previsione dell'accordo di programma, sia in riferimento al tema dei costi delle bonifiche, in quanto oggetto di considerazione da parte dello stesso accordo.

Conclude rilevando che i vincoli derivanti ai comuni dal patto di stabilità interno troveranno la sede di discussione più consona nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, dal momento che il provvedimento in esame, pur affrontando il tema della valorizzazione degli immobili da dismettere, è più precipuamente finalizzato allo snellimento delle procedure per l'alienazione degli immobili stessi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva, in premessa, che il provvedimento nasce con l'obiettivo di ridurre i tempi per la vendita degli immobili soggetti alle procedure di valorizzazione, introducendo una serie di misure idonee a snellire l'iter burocratico e a reperire risorse finanziarie di cui lo Stato abbisogna per il rilancio dell'economia. Al riguardo richiama il ruolo positivo che potrebbe essere svolto dalla già richiamata *task force*.

Manifesta, quindi, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e si dichiara disponibile ad accogliere la condizione, sulla quale in precedenza aveva espresso perplessità, che prevede di trasmettere alle Commissioni competenti il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati, a condizione che non si tratti di un adempimento di carattere preventivo rispetto alla adozione de-

finitiva del provvedimento. Condivide, altresì, la riapertura dei termini per gli immobili di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 non ancora richiesti dagli enti territoriali, mentre esprime contrarietà riguardo alla condizione che prevede che gli immobili debbano essere prioritariamente offerti agli enti pubblici, in quanto in contrasto con le finalità del provvedimento che intende favorire l'alienazione dei beni immobili, come pure rispetto alla condizione relativa alle nuove destinazioni, da cui derivi per i sindaci l'obbligo e non già la mera facoltà di condurre di volta in volta verifiche con ogni singola Amministrazione coinvolta. Ritiene, conseguentemente, improprio menzionare il solo Ministero per i beni e le attività culturali, trattandosi di uno solo dei possibili Dicasteri interessati. Segnala l'esigenza che le valutazioni di carattere artistico e culturale sui beni della Difesa siano svolte non dalle sovrintendenze, ma dallo stesso Dicastero dei beni culturali, anche in ragione della necessità di operare in tempi ristretti.

Infine, si dichiara d'accordo sull'introduzione della condizione che prevede l'armonizzazione della nuova disciplina con le disposizioni contenute negli Statuti della Regione speciale Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Massimo ARTINI (M5S) esprime soddisfazione per lo sforzo profuso dal relatore, riconoscendone la disponibilità a introdurre nella proposta di parere i nuovi elementi emersi nel dibattito.

Trova, invece, anomalo il ragionamento svolto dal rappresentante del Governo, confutando l'ipotesi che l'alienazione ai privati degli immobili della Difesa rappresenti la chiave di volta per far ripartire il Paese. La destinazione di tali immobili a nuove finalità di carattere pubblica appare, a suo avviso, la scelta più logica in quanto si tratta di immobili dello Stato dal cui processo di dismissione ai privati deriverebbero scarse risorse.

Evidenzia, inoltre, come sia fondamentale che tali immobili possano comunque essere valorizzati da parte di altri soggetti

appartenenti al settore pubblico, anche in considerazione della opportunità di evitare la privatizzazione di importanti strutture del demanio.

Sollecita, quindi, il relatore a compiere ancora uno passo avanti sulle sanzioni connesse alla programmazione, nonché sulla questione dei costi delle bonifiche, prevedendo delle clausole penali per gli acquirenti privati che, dopo avere usufruito di un prezzo più basso, non ottemperino all'impegno di procedere alle bonifiche, come avvenuto in molti casi.

Gian Piero SCANU (PD) osserva come il dibattito abbia consentito di approfondire le posizioni dei diversi gruppi politici in un'ottica non di scontro, ma di contemperamento dei diversi punti di vista.

Ringrazia, quindi, il relatore per l'eccellente lavoro e ritiene che vi sia ulteriore spazio di confronto affinché la Commissione possa esprimere un parere ampiamente condiviso, sottolineando come nella nuova proposta del relatore siano state riproposte alcune condizioni sulle quali la Commissione si era già espressa favorevolmente in occasione dell'esame dello schema di decreto attuativo della riforma dello strumento militare votato dalla Commissione alla fine del 2013.

Quanto alle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo in merito alla prelazione sugli immobili da parte degli enti pubblici, rammenta sia stata spesso fatta leva sulle difficoltà dei comuni a valorizzare gli immobili al fine di favorire il sistema degli appalti in concessione ai privati, la cui mancanza di trasparenza è a tutti nota. Segnala, al riguardo, l'opportunità di prevedere semmai una prelazione limitata temporalmente ad un periodo di un anno, scaduto il quale si potrebbe percorrere anche l'ipotesi di estendere ai privati la possibilità di acquistare gli immobili da dismettere. Concorda con l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento a domani.

Michele PIRAS (SEL) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto, che ha portato a migliorare in modo decisivo la

proposta di parere, e ritiene condivisibile il suggerimento dell'onorevole Scanu riguardo al diritto di prelazione da parte degli enti pubblici limitato ad un anno.

Mantiene, tuttavia, alcuni dubbi riguardo all'effettiva capacità dei piccoli comuni di poter svolgere un ruolo propositivo nel procedimento di valorizzazione degli immobili, soprattutto in regioni come la Sardegna dove la dimensione degli enti locali è assai ridotta.

Quanto alla condizione apposta alla nuova proposta di parere, riguardante i rapporti della nuova disciplina con quella dettata dallo Statuto Speciale della regione Sardegna, invita il relatore a valutare la necessità di una formulazione più stringente rispetto al richiamo alle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto.

Andrea CAUSIN (SCpI) sottolinea come lo spirito complessivo del decreto « sblocca Italia » vada nella direzione di promuovere le occasioni per favorire lo sviluppo economico in un Paese fermo, come anche dimostra il fatto che spesso i privati non sono oggi disponibili ad acquistare gli immobili pubblici messi sul mercato proprio a causa della carenza di domanda.

Evidenzia, inoltre, come le disposizioni introdotte tendano ad agevolare la vendita di tali beni con strumenti assolutamente trasparenti e lontani da fenomeni speculativi, rimarcando come l'esigenza attuale sia quella di evitare a tutti i costi che in futuro caserme e strutture della difesa possano rimanere abbandonate all'interno del tessuto urbano delle nostre città.

Ribadendo, dunque, che gli strumenti urbanistici assicurano un'adeguata capacità di controllo a garanzia del procedimento di valorizzazione, invita la Commissione ad assumere un atteggiamento di attenzione e non di pregiudizio verso il coinvolgimento dei privati nell'alienazione degli immobili. Conclude sottolineando che occorre scongiurare che la complessità delle procedure sia d'ostacolo all'alienazione degli immobili e si presti a facilitare forme di corruttela.

Giorgio ZANIN (PD), con riferimento a quanto testé rappresentato dal collega

Causin, ritiene che nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, la situazione sia ancora più emblematica rispetto al tema degli immobili inutilizzati. Tuttavia, considerato che il patrimonio immobiliare in questione è in disarmo da almeno venticinque anni, la proposta del collega Scanu appare condivisibile perché, a fronte di una ridotta dilazione dei tempi, assicurerebbe un parere coerente con il voto espresso dalla Commissione lo scorso 20 dicembre sul già richiamato atto del Governo n. 32. Inoltre, si tratta, a suo giudizio, di un'opzione virtuosa che non pregiudicherebbe in alcun modo, ma anzi faciliterebbe il conseguimento degli obiettivi del provvedimento. Infine, concorda con la richiesta, avanzata dal collega Artini, di riformulazione della condizione, apposta al parere, finalizzata alla previsione di una penale per gli acquirenti privati che non procedano alle bonifiche.

In generale, considera il decreto-legge in titolo un'occasione per contribuire alla riqualificazione dei centri urbani e, allo stesso tempo, alla semplificazione delle procedure a tutto vantaggio delle comunità locali.

Marco MARCOLIN (LNA) si associa alle riflessioni dell'onorevole Causin, anche alla luce della sua esperienza di sindaco di un piccolo comune. Ritiene che destinare gli immobili in questione a soggetti pubblici non consente di realizzare le previste entrate al bilancio dello Stato, tenuto conto della complessa tipologia di immobili. Quanto agli acquirenti privati, occorre creare i presupposti per non frustrare ma anzi promuovere una legittima prospettiva di profitto e l'avvio del processo di valorizzazione che i soli comuni, soprattutto se piccoli, non sono in grado di sostenere.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime una condivisione su larga parte delle questioni segnalate nella nuova proposta di parere formulata dal relatore, con particolare riferimento alla necessità di valutare al meglio le nuove destinazioni urbanistiche, di sostenere i soggetti pub-

blici che sono in regime di locazione e di assicurare la realizzazione delle bonifiche. Nel riferire di un'ampia casistica di accordi raggiunti con i comuni per la valorizzazione degli immobili, manifesta contrarietà nei confronti di ogni modifica del provvedimento che pregiudichi la semplificazione della procedura, dovendosi confermare in modo esplicito la piena disponibilità del Dicastero della Difesa a procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e auspica in tal senso che il parere possa essere espresso in un clima di stretta collaborazione interistituzionale.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, fa presente che un eventuale rinvio dell'esame del provvedimento alla giornata di domani avverrà nella considerazione dei tempi di votazione presso l'Assemblea.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, ringrazia i contributi emersi nel corso di questo dibattito, che risente dell'importanza del tema trattato. Rassicura il rappresentante del Governo circa la finalità della proposta di parere presentata, che collabora all'obiettivo della sburocratizzazione delle procedure. Riferisce di avere inteso registrare gli elementi forniti dall'ANCI alla Commissione di merito, così come le posizioni rilevanti di alcuni sindaci di comuni particolarmente interessati dalle norme del provvedimento. Quanto al coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, si tratta di una misura che contribuisce alla celerità del procedimento. Ribadisce l'esigenza di assicurare che le dovute bonifiche siano comunque realizzate anche in un contesto di valorizzazione degli immobili, come pure la necessità di richiamare in modo stringente le norme dello Statuto della Regione Sardegna. In merito al ruolo dei comuni, sottolinea che lo strumento dell'accordo di programma conferisce piena centralità agli enti locali, anche alla luce delle norme di cui alla legge n. 179 del 1992. Concorda, infine, con l'esigenza di disporre di un tempo ulteriore per realizzare il più ampio consenso possibile sulla nuova proposta di parere presentata.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, ritiene che vi sia una condivisione di massima da parte dei gruppi circa l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di domani, compatibilmente con l'andamento dei lavori presso l'Assemblea.

Massimo ARTINI (M5S) ricorda che domani avrà inizio a Catania il Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo Mediamente nell'ambito dell'Assemblea parlamentare della NATO, al quale taluni colleghi intendono prendere parte.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, fa presente al collega Artini che nella giornata di domani sono previste votazioni presso l'Assemblea e che, pertanto, la seduta di questa Commissione potrà avere luogo al fine di consentire che il parere sia espresso prima che presso la Commissione di merito abbia inizio l'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state presentate 10 emendamenti sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, nel valutare le proposte emendative presentate coerenti con le posizioni già espresse dai gruppi, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piras 1.3 e Duranti 1.2 a condizione che essi siano riformulati nel senso di sopprimere, con riferimento al comma 1, primo capoverso, primo periodo, le parole: « Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze nonché »; di sostituire la parola « cinque » con la seguente « tre »; infine, di aggiungere, alla fine del medesimo capoverso, il periodo: « Le disposizioni del primo periodo si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano ricoperto gli incarichi di segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti ed incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle relative dipendenze ».

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento Piras 1.1 a condizione che esso sia riformulato, con riferimento al comma 1, primo capoverso, primo periodo, nel senso di sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « tre », nonché di aggiungere, alla fine del medesimo capoverso, il periodo: « Le disposizioni del primo periodo si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano ricoperto gli incarichi di segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti ed

incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle relative dipendenze».

Quanto all'emendamento Artini 1.10, il parere è favorevole limitatamente all'inserimento, al comma 1, alinea, dopo le parole: «Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa», delle seguenti: « , una maggiore trasparenza nel controllo dell'operato del settore della difesa ».

Il parere è favorevole, inoltre, sull'emendamento Duranti 1.4, come pure sull'emendamento Duranti 1.5, a condizione che esso sia riformulato, in coerenza con quanto già rappresentato, nel senso di prevedere non già l'aggiunta dell'inciso ivi previsto ma, con riferimento al comma 1, primo capoverso, l'aggiunta in fine del seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano ricoperto gli incarichi di segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti ed incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle relative dipendenze».

Infine, auspica l'approvazione dei propri emendamenti 1.6 e 1.7, esprime parere contrario sull'emendamento Piras 1.8 e parere favorevole sull'emendamento Artini 1.9.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate in considerazione della necessità di approfondire le proposte di riformulazione avanzate dal relatore. Interviene sull'emendamento del relatore 1.6 per segnalare che esso trascura la tipologia di militare che conserva, a differenza di tutti gli altri, il titolo di generale anche una volta lasciato il servizio. Con riferimento all'emendamento del relatore 1.7, ritiene altresì impropria la previsione

delle commissioni superiori di avanzamento per carenza di un nesso di causalità rispetto alle finalità della proposta di legge. Quanto all'emendamento Artini 1.9 chiede al presentatore un chiarimento in merito al concetto di occasionalità, per comprendere se esso possa, ad esempio, essere riferito anche solo ad un articolo di stampa.

Massimo ARTINI (M5S) chiede al rappresentante del Governo di manifestare il proprio orientamento in merito al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, fa presente al collega Artini che, secondo quando già emerso in precedenza, l'orientamento del Governo potrà essere più opportunamente espresso sul testo della proposta di legge come risultante dall'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00223 Artini, n. 7-00376 Sammarco e n. 7-00380 Scanu, sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica *Predator*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (C. 2629 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

richiamato il parere favorevole con un'osservazione e con condizioni espresso dalla Commissione il 20 dicembre 2013 sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013;

con riguardo all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, valutato che il progetto potrà essere più utilmente, e in modo più mirato, essere realizzato dal privato attuatore sulla base di quanto fissato dalla Variante, ritiene che sia la medesima Variante lo strumento comunale che consente di modificare, valorizzandola, la destinazione dell'immobile;

ritenuto opportuno prevedere, con riferimento al comma 2 del citato articolo 26, che il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;

richiamato l'articolo 14 dello Statuto Speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) nella parte in cui prevede che « La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi ai servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione », nonché l'articolo 68 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano;

considerata l'esigenza di rendere omogenee temporalmente le valutazioni sui progetti di recupero di cui al comma 1 dell'articolo 26 per le proposte dei comuni e al comma 3 dello stesso articolo per gli eventuali progetti presentati dai privati;

valutato, altresì, necessario che il comma 3 dell'articolo 26, in merito alla diversa destinazione urbanistica da definire, preveda che gli immobili della Difesa non destinati ad uso residenziale e non più utili a fini istituzionali siano prioritariamente destinati a finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico;

con riferimento al comma 5 dell'articolo 26, in merito alla possibilità per le Regioni di adottare le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma, di cui al comma 4 del medesimo articolo, e al fine di favorire il ruolo degli enti territoriali, in particolare per quanto concerne i programmi integrati di intervento, di cui alla legge n. 179 del 1992, articolo 16, sia prevista una indicazione più efficace in questa direzione;

con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 26, attesa la titolarità esclusiva del Ministero dell'economia e finanze e dell'Agenzia del demanio su tutti gli immobili pubblici concessi in uso gratuito ai vari dicasteri, inclusa la Difesa, considerato disomogeneo rispetto alle altre Amministrazioni il coinvolgimento del Ministero della difesa in alternativa all'Agenzia del demanio nell'alienazione, nella concessione e nella costituzione di un diritto di superficie degli immobili, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 26;

considerato che potrebbero esserci casi in cui l'immobile sia soggetto a tutela monumentale e/o paesaggistica o archeologica e, quindi, tale da coinvolgere anche la competenza del Ministero dei Beni Culturali con le sue direzioni regionali ed i previsti pareri delle Soprintendenze, sia prevista il necessario coinvolgimento;

preso atto della volontà di escludere gli immobili per i quali, secondo le norme del cosiddetto « decreto del fare », il decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni per il rilancio dell'economia (articolo 56-*bis*), è stata accolta la domanda di trasferimento agli enti territoriali o sono oggetto di richiesta di riesame, lasciando senza indicazioni gli immobili non richiesti dagli Enti territoriali;

ritenuto opportuno disciplinare in modo uniforme tutte le tipologie di tra-

sferimenti di immobili tra Stato ed enti locali e, quindi, richiamando la fattispecie normativa citata si riferisce ad analoghe operazioni di trasferimento immobili tra Stato ed enti locali;

considerato opportuno evitare che il provento spettante all'ente locale venga corrisposto in tempi eccessivamente lunghi e incerti rispetto alla data in cui lo Stato ha introitato il corrispettivo del trasferimento;

considerate le eventuali esigenze di bonifica dei siti in questione e, pertanto, il peso che i costi relativi ai necessari interventi potrebbero avere nelle operazioni di dismissioni dei beni;

conosciuti i problemi di ordine catastale e topografico presenti per gli immobili della Difesa, spesso causa di ritardi e per favorire l'effettivo conseguimento dei proventi della valorizzazione, si ritiene utile introdurre l'esenzione dall'obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni demaniali perfezionatesi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge del 30 novembre 2013 n. 133;

infine, con riferimento al citato comma 6, considerato opportuno prevedere che l'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie riguardi in via prioritaria enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupano immobili in locazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: « progetto di recupero dell'immobile » con le seguenti: « proposta di variante urbanistica per l'immobile »;

b) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: « in corso di finanziamento » aggiungere le seguenti: « entro i successivi 60 giorni »;

c) all'articolo 26, comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari »;

d) all'articolo 26, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli immobili di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 non richiesti dagli enti territoriali, i termini saranno riaperti fino al 31 gennaio 2014 ovvero saranno inseriti negli elenchi di cui al presente comma »;

e) all'articolo 26, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per l'individuazione dei beni di cui al presente articolo si terrà conto della previsione di cui all'articolo 14 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna, nonché l'articolo 68 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano »;

f) all'articolo 26, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico »;

g) all'articolo 26, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso l'immobile sia soggetto a tutela monumen-

tale e/o paesaggistica o archeologica la concertazione coinvolgerà il Ministero dei beni e delle attività culturali »;

h) all'articolo 26, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « con particolare riguardo ai programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992 »;

i) all'articolo 26, comma 6, sostituire le parole: « l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono » con le seguenti: « l'Agenzia del demanio procede » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con prelazione a favore di enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupino immobili in locazione »;

j) all'articolo 26, comma 8, primo periodo, aggiungere dopo le parole « presente articolo, » le seguenti « come pure nelle valorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 »;

k) all'articolo 26, comma 8, dopo le parole: « è attribuita » aggiungere le seguenti: « all'atto di alienazione o di costituzione del diritto di superficie »;

l) all'articolo 26, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: « 8-bis. Ai trasferimenti previsti dal presente articolo, a quelli previsti dal decreto legislativo n. 85 del 2010 ed a quelli previsti dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, in legge n. 410 del 2001. 8-ter. Per la bonifica dei siti è possibile affidare direttamente all'acquirente le opere di disinquinamento che potrà dedurre i costi relativi ».

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. (C. 2428 Carlo Galli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« ART. 982-*bis*. – 1. Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non possono avere essi stessi o per interposta persona, sotto qualunque forma nei cinque anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, interessi presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera *a)*;

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera *a)*;

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

3. Chiunque abbia interessi in violazione del divieto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione, eventualmente esercitata e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter. – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

1.3. Piras, Duranti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« ART. 982-bis. – 1. Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in con-

gedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non possono, nei cinque anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o

funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter. — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

1.2. Duranti, Piras.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

« 1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

ART. 982-bis. — 1. Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non può, nei cinque anni

successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter. – 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all’articolo 982-bis, l’Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell’incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall’articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

1. 1. Piras, Duranti.

Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: Al fine di assicurare una maggiore trasparenza nel controllo dell’operato del settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all’approvvigionamento di materiali e sistemi d’armamento, dopo l’articolo 982 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, infine, il seguente capoverso: ART. 982-quater. Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche di magistrato della Corte dei Conti o di componente del Consiglio di Stato o di magistrato nei Tribunali Am-

ministrativi Regionali. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall’impiego.

1. 10. Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

Al comma 1, dopo le parole: sistemi d’armamento aggiungere le seguenti: , nonché della loro manutenzione.

Conseguentemente, al comma 1, primo capoverso, sostituire il punto 2 con il seguente: 2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d’arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d’arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d’arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

1. 4. Duranti, Piras.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, premettere le seguenti parole: Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché.

1. 5. Duranti, Piras.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, sostituire le parole: Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale *con le seguenti:* Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata.

1.6. Il Relatore.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole: in ausiliaria *aggiungere le seguenti:* e durante il servizio è stato impiegato in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni

destinati alla difesa nazionale o abbia fatto parte delle commissioni superiori di avanzamento,.

1.7. Il Relatore.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

1.8. Piras, Duranti.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole: prestazioni di carattere continuativo, *aggiungere le seguenti:* o occasionale.

1.9. Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.